



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLA CONSOB
dme@pec.consob.it

e, per conoscenza,

Prot. n. 222196 del 3.11.2015

ALL'UNIONCAMERE
Via posta elettronica ordinaria

OGGETTO: Richiesta di parere in merito all'attestazione di avvenuto aumento di capitale a pagamento.

Con messaggio di posta elettronica del 20/02/2014 codesta Commissione ha richiesto il conclusivo riscontro di questa Amministrazione ad una richiesta di parere già presentata nel corso del 2011.

La richiesta di parere in questione inerisce le operazioni di aumento di capitale a pagamento poste in essere da società italiane con azioni quotate sul mercato regolamentato italiano MTA (gestito da Borsa Italiana S.p.A.); operazioni caratterizzate da un elevato rapporto tra il numero di azioni da emettere e il numero di azioni in circolazione e da una forte differenza tra il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni ed il prezzo del titolo sul mercato nell'ultimo giorno di negoziazione *cum* (aumenti di capitale "fortemente diluitivi").

Nei periodi di offerta delle azioni rivenienti dalle suddette operazioni di aumento di capitale sono state rilevate anomalie nell'andamento dei prezzi dei titoli azionari che, soprattutto nei primi giorni, sono risultati fortemente sopravvalutati.

Per risolvere tali anomalie, codesta Commissione avrebbe previsto, tra l'altro, l'introduzione, nel corso del periodo di offerta, di "n" finestre anticipate di consegna delle nuove azioni, aggiuntive rispetto alla finestra attualmente prevista al termine del periodo di offerta.

In particolare, codesta Commissione avrebbe individuato tre ipotesi: 1) introduzione di una finestra anticipata; 2) inserimento di due finestre anticipate; 3) adozione di un sistema di tipo



rolling, che prevede l'inserimento di una finestra di consegna delle nuove azioni in ciascuna giornata del periodo di offerta.

In ogni caso, poiché le soluzioni testé rappresentate prevedono l'inserimento di una molteplicità di finestre di consegna delle nuove azioni, nel corso dei lavori presso codesta Commissione è stato chiesto un chiarimento circa la possibilità di accorpare in un'unica data la comunicazione di variazione del capitale sociale e dello statuto, per quanto concerne, tra l'altro, le formalità di pubblicità legale al registro delle imprese ex art. 2444 c.c., allo scopo di contenere gli oneri burocratici ed amministrativi a carico delle società emittenti.

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 2444 cit. <<Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito>>, e considerato che, nella prassi, gli aumenti di capitale durano tre settimane, in un'ottica di semplificazione potrebbe essere consentito, alle società emittenti, di effettuare il deposito di un'unica attestazione, al termine del periodo di offerta, con riferimento all'insieme delle azioni emesse nelle diverse finestre.

Riferisce codesta Commissione che ASSONIME, a tale riguardo, ha evidenziato che il modello informatico da utilizzarsi ai fini del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione di avvenuto aumento di capitale richiede l'indicazione della "data dell'atto", il che sembrerebbe richiedere un'attestazione distinta per ciascuna delle diverse giornate di emissione delle azioni.

In tal caso, il concetto di deposito di un'unica attestazione potrebbe dover essere sostituito da quello di deposito in un'unica soluzione (al termine dell'aumento di capitale) di più distinte attestazioni di aumento del capitale sociale.

Evidenzia, altresì, codesta Commissione che il deposito dell'attestazione di avvenuto aumento di capitale implica anche l'allegazione dello statuto modificato recante l'indicazione del nuovo capitale sociale e che, a tale proposito, ASSONIME ha rilevato difformità di comportamento tra le diverse Camere di commercio, laddove alcune permettono che, al deposito in un'unica soluzione di più distinte attestazioni, possa essere allegato solo l'ultimo statuto modificato, mentre altre richiedono per ogni attestazione la corrispondente modifica statutaria.

Tutto ciò premesso, codesta Commissione, in un'ottica di semplificazione degli oneri burocratici in capo alle società con azioni quotate su mercati regolamentati italiani, e tenuto conto dell'intenzione di codesta Commissione medesima di introdurre, nel corso del periodo di offerta, alcune finestre aggiuntive di consegna delle azioni rivenienti da aumenti di capitale a pagamento fortemente diluitivi, chiede se, ad avviso della Scrivente:

1) sia condivisibile l'interpretazione secondo la quale è possibile depositare presso il registro delle imprese un'unica attestazione di avvenuto aumento di capitale con riferimento alle azioni emesse in diverse *tranche* nel corso del periodo di offerta; oppure, in subordine,



2) sia condivisibile l'interpretazione secondo la quale è possibile depositare presso il registro delle imprese in un'unica soluzione più distinte attestazioni di avvenuto aumento di capitale;

3) in tale secondo caso (deposito di diverse attestazioni), sia sufficiente allegare solo l'ultimo statuto modificato, in luogo di più versioni dello stesso.

Al riguardo questa Amministrazione ritiene di potere formulare il seguente avviso.

Non sembrano sussistere ostacoli all'accoglimento della proposta maggiormente semplificativa indicata da codesta Commissione (soluzione 1).

Risulta, cioè, sufficiente il deposito di un'unica attestazione (entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 2444 c.c.) con cui l'amministratore dichiara l'ammontare del capitale sociale sottoscritto alla data dell'invio telematico al registro delle imprese.

Trattandosi di società quotate, infatti, non interessa agli uffici del registro delle imprese conoscere quante azioni sono sottoscritte, di volta in volta, dai soci durante le due, tre o più "finestre" di emissione delle nuove azioni.

E' sufficiente che l'attestazione trasmessa le riunisca in un unico dato aggregato, segnalando l'ammontare del capitale sottoscritto alla data dell'invio telematico.

Analogamente, si considera sufficiente un'unica attestazione anche per gli altri casi di aumento di capitale realizzato in più "finestre" di emissione delle nuove azioni, quali, ad esempio, l'esercizio dei diritti inoptati offerti ai sensi dell'articolo 2441 c.c., e l'esecuzione in più *tranche* di piani di *stock option* o *stock grant*.

Il tutto, come evidenziato anche da codesta Commissione, va compiuto entro trenta giorni dalla prima sottoscrizione cui l'attestazione si riferisce.

Il modulo S2 firmato digitalmente dall'amministratore, compilato al riquadro 8, costituisce per gli uffici del registro delle imprese l'"attestazione" prevista dall'art. 2444 c.c.. In particolare: il riquadro 8 del modulo S2 va compilato al punto C) "*Esecuzione aumento capitale sottoscritto al*" inserendo la data dell'ultima delle sottoscrizioni effettuate nel periodo. Nel modulo XX/Note, da allegare alla pratica telematica, va invece evidenziata la data della prima delle sottoscrizioni cui l'attestazione si riferisce (per consentire la verifica del rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'art. 2444, comma 1, c.c.).

Circa la "data atto" (riquadro B/ESTREMI DELL'ATTO del modulo S2), si segnala che questa va intesa come data di deposito dell'adempimento-pratica.

Lo statuto aggiornato può essere depositato assieme a tale unica attestazione (valorizzando il riquadro 20, al codice 002 "Deposito statuto aggiornato", del medesimo modulo S2).



Quando codesta Commissione segnalerà l'operatività della nuova regolazione allo studio, questo Ministero avrà cura di trasfondere le indicazioni contenute nel presente parere in una circolare indirizzata agli uffici del registro delle imprese presso le Camere di commercio, al fine di garantire una esecuzione uniforme sul territorio degli adempimenti pubblicitari in parola.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)